

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

(77^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi » (578) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 991, 993, 994, 995, 996
BANFI	994
CONDORELLI	993
NEGRONI, <i>relatore</i>	991, 995
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	995

« Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca » (1041) (D'iniziativa dei deputati Ebner ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	988, 989, 990
BRAITENBERG	989
LAMBERTI, <i>relatore</i>	988, 989, 990

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera ».

MERLIN Angelina	Pag. 989
ROFFI	989
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	990

« Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, numero 651, concernente la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte » (1262) (D'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	996, 998, 999
CERMIGNANI	997, 998
NEGRONI, <i>relatore</i>	996, 998
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	997, 998, 999

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giua è sostituito dal senatore Fabbri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Braitenberg.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ebner ed altri: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca » (1041) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ebner ed altri: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Il disegno di legge che porta il titolo: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca » è di iniziativa parlamentare, e precisamente dei deputati Ebner, Tinzi e Guggenberg ed ha avuto già l'approvazione della Camera dei deputati.

Il motivo che ha ispirato i presentatori del disegno di legge va ricercato nella soppressione dopo il 1922, da parte del fascismo, dell'insegnamento della lingua materna tedesca nelle scuole dell'Alto Adige. Alcuni insegnanti furono utilizzati in altre scuole, altri non ebbero la possibilità di chiedere di essere trasferiti in scuole di lingua italiana, e si videro così privati della possibilità di insegnamento ed estromessi dai ruoli.

Un fenomeno analogo a questo si determinò dopo il 1939 in seguito all'accordo Hitler-Mussolini per le opzioni: vi furono coloro che optarono per la cittadinanza tedesca, e furono così privati dello insegnamento nelle scuole italiane. Se non che parecchi di detti insegnanti rimasero egualmente a prestare la loro opera nelle scuole italiane soprattutto per tenere dei corsi rapidi di preparazione in lingua tedesca per i figli di quelle famiglie che avevano optato per il trasferimento in Germania. Venne il 1943 e questi insegnanti si trovavano ancora fuori ruolo.

Questo è, diciamo, l'antefatto.

Negli anni 1945, 1946 e 1947 con una serie di decreti legislativi si stabiliva di ripristinare le scuole di lingua tedesca nell'Alto Adige e si rinviava ad altro momento la fissazione delle

modalità con cui si sarebbero dovuti sistemare in ruolo questi insegnanti, i quali in qualche modo sono assimilabili ai perseguitati razziali, dei quali ci siamo recentemente occupati. In fondo la differenza tra i perseguitati politici e razziali e questi insegnanti consisteva nel fatto che per i primi la persecuzione scaturiva da una posizione subiettiva, mentre per i secondi emergeva da una condizione obiettiva. Ma le conseguenze non furono sostanzialmente diverse, ed il principio era identico.

In particolare sarebbe opportuno far riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 16 maggio 1947, n. 255, col quale si stabiliva che « nel ruolo speciale dei maestri di lingua tedesca dovranno essere sistemati, con norme che saranno emanate successivamente, i maestri che abbiano appartenuto al ruolo magistrale delle scuole elementari di lingua tedesca già funzionanti nell'Alto Adige e soppresses dopo il 1922 e — in armonia con le disposizioni relative alle opzioni per la cittadinanza germanica — gli insegnanti che fino alla opzione stessa erano in ruolo nelle scuole italiane ». È, quindi, chiaro che c'è un decreto legislativo che tende a ricostruire la carriera di questi insegnanti e ad immetterli in ruolo.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge quando fu presentato alla Camera dei deputati si parlava dell'impegno di sistemare questi insegnanti e tale impegno fu anche sottolineato in una certa occasione dal Provveditore agli studi di Bolzano, il quale, parlando a nome del Ministro nel 1950, riconfermava non solo tale impegno, ma specificava i criteri con cui il Ministero della pubblica istruzione intendeva adempiere a tale compito. Sarebbe facile dimostrare che in fondo quei criteri ispirarono il presente disegno di legge.

Vorrei aggiungere che i consiglieri regionali della Unione Trentino Alto Adige di tutte le correnti hanno espresso un voto in favore della approvazione della legge al nostro esame.

Ciò premesso, passiamo ora ad esaminare più da vicino il testo del disegno di legge, che ha attraversato varie vicissitudini. Il disegno di legge, infatti, quale ci fu trasmesso dalla Camera dei deputati, prevedeva un complesso di provvidenze non soltanto a favore degli insegnanti di ruolo colpiti dal decreto cui ab-

biamo fatto cenno, ma anche degli insegnanti non di ruolo.

Sono sorte delle obiezioni, invero piuttosto giustificate, da parte del Ministero del tesoro il quale riteneva che la maggiore spesa, che questi provvedimenti comportano, non fosse giustificata; in conseguenza, d'accordo con i proponenti, la Commissione finanze e tesoro e lo stesso Ministero del tesoro, che partecipò alle trattative, pervennero alla redazione di un nuovo testo rimangiato che non si occupa affatto degli insegnanti non di ruolo, ed ordina meglio, in una maniera assai più rispondente alle norme della tecnica legislativa, la materia.

Credo che ora i colleghi possano ritenersi sufficientemente illuminati sul disegno di legge. È inutile che io aggiunga, dopo la cronistoria del disegno di legge, che io raccomanderei vivamente ai colleghi la approvazione del provvedimento, per il quale dopo che è stata soppressa la parte riguardante gli insegnanti non di ruolo, esiste un parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Leggo il parere della 5ª Commissione sul disegno di legge in esame:

« Viene sottoposta alla Commissione una serie di emendamenti che in sostanza costituiscono un nuovo disegno di legge, elaborato d'accordo col Ministero del tesoro. Esso in parte elimina gli inconvenienti rilevati nel disegno di legge originale e facilita il problema della copertura, e pertanto sotto questo aspetto la Commissione non può che aderire.

« Restano altri dubbi già espressi nel parere negativo precedente, ma essi rientrano piuttosto nella competenza della Commissione di merito; specialmente quelli sulla retrodatazione delle posizioni individuali fino al 1922 e sulla concessione dei benefici anche a coloro che lasciarono l'insegnamento quando erano ancora in prova.

« Ciò premesso e spiegato, la 5ª Commissione non si oppone, dal lato finanziario, al nuovo testo ».

Ora che è pervenuto alla Commissione il parere della 5ª Commissione resta a noi il compito di decidere.

LAMBERTI, relatore. Vorrei aggiungere che il nuovo articolo 5 del testo emendato dice

che gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1º gennaio 1956.

PRESIDENTE. In sostanza si afferma lo stesso principio seguito nella legge relativa ai perseguitati politici e razziali.

MERLIN ANGELINA. Vorrei osservare che non può essere instaurata una analogia troppo stretta tra i perseguitati politici e razziali da una parte e questi insegnanti dall'altra. Noi sappiamo, infatti, che i perseguitati politici continuarono ad essere italiani, mentre questi insegnanti avevano declinato la nazionalità italiana.

PRESIDENTE. Ciò vale soltanto dopo il 1940, senatrice Merlin, e non per gli anni precedenti tale data.

ROFFI. Mi dichiaro favorevole a votare il presente disegno di legge in quanto io ritengo che in sostanza la soppressione dei corsi di lingua tedesca sia stata un atto di persecuzione politica a carico di una minoranza, cui fu negato il diritto di rimanere nei ruoli dei quali facevano parte negli anni del regime prefascista.

BRAITENBERG. Voglio, innanzitutto, ringraziare di avermi permesso di parlare in questa sede. In sostanza il disegno di legge è molto chiaro: si tratta di riparare ai danni materiali e morali prodotti ad una minoranza di insegnanti.

Gli insegnanti di lingua tedesca si videro forzatamente posti in uno stato di disoccupazione con la estromissione dai ruoli. Per molti di essi ormai non è più possibile compiere alcun atto di riparazione, dato che sono morti. Sono in tutto 115 persone, fra cui 18 morte e 30 nell'impossibilità di essere assunte per limiti di età.

Si tratta, quindi, di compiere un'opera di solidarietà umana che non comporta un eccessivo onere. Pregherei, pertanto, caldamente la Commissione di volere benevolmente accogliere ed approvare il presente disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole allo accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli nel nuovo testo; ne do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento — agli effetti della carriera e della pensione — dell'intero periodo intercorso tra la cessazione e la riassunzione in servizio.

I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perchè redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei precisare che il secondo comma non è altro che l'ex articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Al primo comma proporrei di inserire un emendamento inteso ad aggiungere la espressione « già di ruolo », dopo le parole « Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca »; e ciò per una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dopo la modifica approvata.

(È approvata).

Art. 2.

Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca nell'attuale territorio della provincia di Bolzano.

Per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, del servizio di cui al precedente comma, gli interessati dovranno versare in conto entrate Tesoro un contributo pari al 6 per cento dello stipendio da prendersi a base per la liquidazione della pensione per ogni anno di servizio riconosciuto.

LAMBERTI, *relatore*. Il testo di questo articolo corrisponde all'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo 1 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

a) per decesso o per invalidità contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;

b) per avere superato i limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni;

è riconosciuto — sempre agli effetti della carriera e della pensione — l'intero periodo compreso tra la cessazione del servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidità per gli insegnanti di cui al punto a) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di età per gli insegnanti di cui al punto b).

LAMBERTI, *relatore*. Al primo rigo va introdotta una modifica nel senso di dire: « Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Metto in votazione la modifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 4.

Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al Provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se insegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge.

Al momento della liquidazione della pensione diretta o di reversibilità da effettuarsi ai sensi della presente legge, si farà luogo al recupero dell'indennità una volta tanto in luogo di pensione, eventualmente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 5.

Gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1956, restando esclusa la corresponsione di qualunque assegno arretrato per il periodo anteriore alla predetta data.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 54.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, faccio notare che secondo il nuovo testo, il titolo: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli in-

segnanti di lingua tedesca » va modificato nell'altro: « Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera ».

Metto ai voti tale modifica.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi » (578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, *relatore*. Il disegno di legge intende rispondere a due obiettivi: l'adeguamento degli educandati alle esigenze della scuola e la soddisfazione di legittime aspettative del personale.

Gli educandati femminili governativi ebbero diversa origine nel tempo, ma il fine era unico: quello di preparare le ragazze accolte in questi istituti alla vita familiare. Quindi, inizialmente, essi non avevano programmi scolastici veri e propri, ma ad un certo momento le esigenze dei tempi hanno portato alla introduzione di corsi normali, fino a che si arrivò, con il decreto del 29 giugno 1883, n. 1514, a porre alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione questi istituti, creando in essi un organico statale e dei corsi di cultura annessi. Successivamente le mutate condizioni sociali hanno portato alla necessità della trasformazione dei generici corsi di cultura in corsi regolari che portano al rilascio di un legale titolo di studio.

Con il decreto 6 luglio 1919, n. 1387, venne stabilito l'organico del personale insegnante statale, organico che subì successivi ritocchi a seguito della riforma della scuola, avvenuta nel 1923.

Il presente disegno di legge propone nuove modifiche agli organici al fine di conformare alle esigenze attuali il personale degli educandi.

Il decreto legislativo del 7 maggio 1948, che pure regolò la materia, si presentò incompleto in quanto non si preoccupò di dare una sistemazione sicura al personale ed un sufficiente sviluppo di carriera. Sarebbe interessante fare un raffronto tra le tabelle, ma io dirò soltanto qualcosa sul quadro riassuntivo. Il decreto legislativo del 7 maggio 1948, attualmente vigente, prevede posti di ruolo *A* in numero di 52, di ruolo *B* in numero di 17; in totale posti 69. L'attuale disegno di legge prevede cattedre, invece di posti, in questa misura: cattedre di ruolo *A*, 36, di ruolo *B*, 14; in totale 50 cattedre: prevede, inoltre, posti di insegnamento non di ruolo. Questa variazione è vantaggiosa, nel senso che c'è un adeguamento perfetto del personale di questi educandi a quello delle scuole secondarie di Stato. Nello stesso tempo il personale insegnante degli educandi viene elevato al rango di tutti gli altri insegnanti statali.

Nella tabella numero 1 annessa al disegno di legge sono fissati gli organici del personale insegnante di ruolo e nella tabella numero 3 i posti non di ruolo.

Oltre il personale insegnante, vi è il direttivo (6 direttrici e 5 vice direttrici), e il personale assistente (maestre ed istitutrici) composto da 68 persone di ruolo. Sono previste, infine, prestazioni che chiamerò extra-scolastiche « a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'educando » (art. 4 del disegno di legge e annessa tabella n. 3, seconda parte). Questa è la situazione contemplata dal disegno di legge.

Circa le prestazioni extra-scolastiche, attualmente regolate in base al decreto 6 luglio 1919, n. 1387 e successive modifiche, il disegno di legge prevede delle variazioni: alcune « prestazioni » vengono soppresse (direttore spirituale, canto, medico chirurgo e chirurgo dentista), altre ridotte (pianoforte: ridotti i posti da 16 a 6), altre infine incrementate (il ballo, unito all'educazione fisica: da 4 a 6 posti).

A questo punto, devo manifestare alcune mie perplessità.

Visitando uno degli educandi cosiddetti « governativi » e precisamente quello di Fi-

renze, ho voluto chiedere a quale ceto sociale, in prevalenza, appartengono le educande (s'intende, le interne), e quale eventuale titolo esse possono vantare ad una speciale « assistenza » dello Stato. Poichè è chiaro che, ricevendo gratuitamente dallo Stato, oltre il servizio della scuola, anche « prestazioni » extra scolastiche in misura ragguardevole (vi è compreso l'onere delle maestre istitutrici), le educande ricevono un trattamento specialissimo di favore, tale da esigere una giustificazione di carattere « assistenziale » o « sociale » che dir si voglia.

La risposta alla mia domanda è stata la seguente: le educande appartengono in genere a ceti dell'alta borghesia, non hanno titoli ad alcuna « assistenza » e per di più corrispondono alla Amministrazione dell'Educando una retta mensile dell'ordine di grandezza di lire cinquantacinquemila.

Di fronte a tale situazione, mi pare doveroso rilevare che, se certi privilegi potevano ritenersi giustificati al tempo del Granduca di Toscana (l'Educando di Firenze fu fondato per l'educazione delle figlie del Granduca e delle sue nobili ancelle), data la struttura civile e politica di allora, oggi, nella Repubblica fondata sul lavoro, non sono più nemmeno concepibili. Con ciò, io non nego il diritto delle famiglie che lo vogliano, di impartire alle proprie figlie un certo tipo di educazione, conforme a certe tradizioni peraltro rispettabili; nego invece che ne debba fare le spese la collettività! Sottopongo quindi alla Commissione questa soluzione: resti a carico dello Stato la scuola, tutte le altre « prestazioni » passino gradualmente alle Amministrazioni dei singoli educandi, salvando i diritti acquisiti degli attuali dipendenti statali.

In conclusione, per risolvere radicalmente il problema io credo che, anzitutto, bisognerebbe accogliere tutte le modifiche di questo disegno di legge che si riferiscono agli organici del personale insegnante; in secondo luogo sarebbe necessario stabilire una norma transitoria riguardante il personale non scolastico, previo riconoscimento di ogni diritto acquisito, senza ammettere nuovo personale di questo tipo, giungendo gradualmente all'esaurimento. Solo così si potrà rendere giustizia al personale e liberare in definitiva lo Stato da questo peso.

Se la Commissione riterrà di entrare in questo ordine di idee, naturalmente io preparerò gli emendamenti opportuni da sottoporre alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Prima di leggere il parere della Commissione finanze e tesoro, vorrei aggiungere qualche informazione circa l'istituto della SS. Annunziata di Firenze.

L'Istituto fu creato per educare le figlie del Granduca e le figlie della più eletta nobiltà. Poi, vi si educarono sempre figlie di nobili; finchè, durante e dopo la prima guerra mondiale, si verificò un fatto nuovo, perchè vi furono ammesse alcune figlie della buona borghesia. Questo fu un grosso scandalo e alcune famiglie nobili ritirarono le loro figliole, ma era evidentemente una conseguenza della nuova vita che ora si evolve su binari diversi.

Io ricordo che, nei due anni in cui sono stato insegnante in quella scuola, ho potuto constatare che era in onore una nobile tradizione di studi. Era una scuola che non aveva niente di comune con gli schemi degli ordinamenti delle scuole secondarie, nè con l'Università, anche se vi insegnavano molti professori universitari e qualcuno delle scuole secondarie.

Chiudendo questa parentesi, debbo dire che proprio dal punto di vista della scelta degli alunni, la borghesia si è venuta sempre più affermando. In quegli anni accanto a parenti della regina e ad altre ragazze del Montenegro che si perfezionavano nella lingua italiana, furono ammesse molte figlie della borghesia — tra cui, ad esempio, la figliola di D'Annunzio — le quali si trovavano in una certa difficoltà nell'ambiente ancora improntato a concetti di nobiltà. Comunque, da allora in poi tutto ha assunto un tono diverso. Rimanono delle nobili, ma ora sostanzialmente il limite è dato dall'altezza della retta mensile.

Detto questo a titolo di chiarimento, la Commissione è libera di votare nel senso che crede.

Do lettura del parere della 5^a Commissione: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. Richiama però l'attenzione della Commissione di merito sui seguenti punti: 1) la norma dell'articolo 7 ammette al concorso speciale il personale che negli anni scolastici 1943-44 e 1947-48 abbia prestato lodevolmente servizio non di ruolo negli educandati per almeno 3 anni (sal-

vo le modifiche successive). Non è difficile osservare in proposito che nel caso concreto non si tratta di ammettere personale nei ruoli transitori, ma di ammettere personale in ruolo; ora o si deve ammettere il concorso privilegiato per coloro che fino al 1954 abbiano prestato il triennio di servizio e siano in possesso dei titoli o si esclude ogni privilegio. Altrimenti si verrà ad ammettere ai concorsi personale già allontanatosi dagli educandati da sei anni, trascurando l'aspettativa di quello attualmente in servizio; 2) non viene regolata in alcun modo la situazione giuridica del personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 che passa alle dipendenze degli educandati; dovrebbe ritenersi pacifico che a costoro come ad incaricati annuali nulla spetti. A questo scopo pare necessario sia esplicito il Ministero proponente; 3) dovrebbe essere chiarito perchè in questi educandati che sono vere e proprie scuole governative gli insegnamenti di lingua straniera debbono essere sempre dati per incarico annuale laddove nelle altre scuole dello stesso grado l'insegnamento è dato da professori di ruolo ».

Rimane fermo il punto primo, che la Commissione di finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. Quanto alle altre, sono osservazioni di merito, di cui la nostra Commissione può tenere il conto che crede.

CONDORELLI. Desidero uno schiarimento. Hanno un atto di fondazione questi istituti? La conosciamo noi?

Io non potrei sottoscrivere una condanna indiscriminata. Si capisce che se è lo Stato che deve mantenerli, io dovrei ribadire il principio da me sempre sostenuto che i servizi dello Stato, chi li può pagare, deve pagarli. Non so però se ci siano dei diritti da rispettare ed è per questo che io vorrei conoscere l'atto di fondazione degli istituti. Potrebbe infatti darsi che ad essi siano stati devoluti importanti fondi ad un particolare fine. Una malaugurata legge ha imposto alle fondazioni di investire il loro patrimonio in titoli di Stato, con il risultato che, con la svalutazione, si è praticamente finito per espropriarle.

Se così fosse, se questi istituti avevano un capitale destinato ad un certo fine, capitale

che ora non esiste più in seguito alla svalutazione, è giusto che lo Stato intervenga con dei contributi, che poi in sostanza sono i contributi di cui godono tutte le scuole.

Io desidererei quindi conoscere gli atti di fondazione di queste scuole, e solo allora potrei in coscienza votare in un senso o nell'altro; altrimenti mi asterrei.

PRESIDENTE. Quel che dice il senatore Condorelli è molto importante. Però si tratta di sei istituti e bisognerebbe informarci particolarmente; in linea generale si può dire che sono delle fondazioni. L'istituto della SS. Annunziata di Firenze aveva un larghissimo appannaggio di terreni, di cui ha potuto salvare solo una piccola parte, quella considerata come corredo della scuola.

Dal punto di vista del programma, queste scuole nacquero per educare alcune figliuole dell'aristocrazia e quindi si trattava di un programma scolastico particolare. Ma quando questi educandati vennero sottoposti ad una legge dello Stato, perchè lo Stato si accollò l'onere della spesa dei professori, allora i programmi si sono venuti avvicinando a quelli delle scuole statali. La prima guerra mondiale ha portato notevoli scompigli nei patrimoni di molte famiglie aristocratiche, il che spesso ha reso necessario indirizzare le figliuole verso studi che consentissero anche possibilità di lavoro. Quindi i programmi di queste scuole si sono ancor più adeguati a quelli delle scuole di Stato, in modo che potessero conferire titoli di studio che servissero nella vita.

BANFI. Prima di tutto vorrei rispondere almeno in parte al desiderio dell'amico Condorelli. Queste scuole femminili (che erano destinate, per esempio a Firenze, a sostenere quegli insegnamenti che tradizionalmente si davano nelle corti alle figlie e ai figli del sovrano, e che si estendevano anche alla nobiltà con l'intento di creare una classe dirigente) esercitarono una influenza importantissima nella storia della nostra cultura, perchè consentirono all'afflato illuministico di farsi strada all'interno della classe dominante. Da un lato le materie che si insegnavano facevano assumere a queste scuole un carattere quasi universitario, ed erano destinate alla formazione umanistica dell'alun-

no, dall'altro lato queste scuole erano sottratte ad un insegnamento puramente confessionale e casalingo. Noi non dobbiamo oggi sottovalutare l'influenza certamente positiva di queste scuole sopra una classe dirigente o su un elemento delicato della classe dirigente, come era la donna. Io ritengo che molte delle donne che nel periodo del Risorgimento sono apparse in primo piano siano uscite proprio da queste scuole.

Questo credo si debba dire; ma credo anche che ormai queste scuole abbiano perduto la loro efficacia, di mano in mano che la borghesia si è data una struttura democratica nella vita politica del Paese. Di qui il necessario intervento dello Stato, mi pare con una legge del 1883, che ha trasformato queste scuole incominciando un progresso molto lento di adeguamento delle stesse alle scuole medie superiori in generale, mantenendo però, sia per l'ammissione, sia per la struttura interna educativa, un carattere tutt'affatto speciale, nell'intento di tener conto delle novità sociali e di mantenere un'istruzione particolare per una classe che ancora conservava certe funzioni e certi privilegi.

Oggi però queste scuole, per quanto hanno ancora di privilegiato, sono un assurdo. Ciò che vi è di privilegiato è più il lato negativo che non quello positivo. Da un lato queste scuole, attraverso i consigli di amministrazione, hanno una specie di autonomia verso l'autorità scolastica, che si fa valere con molta energia, dall'altro hanno dei poteri che sono un po' *extra legem* e che dipendono dall'autorità delle persone che fanno parte del consiglio di amministrazione. Io voglio citare un esempio. Il Collegio delle fanciulle di Milano, che è particolarmente notevole per quel che ha rappresentato nella storia della cultura e della classe superiore milanese, ha finito in questi ultimi anni per assumere una tale autorità da relegare nelle cantine e nelle soffitte l'Università che era allogata nei suoi locali. Il privilegio è diventato un privilegio di amministrazione, in mano ad una classe che non è più quella attiva e responsabile di un secolo fa, ma quella ricca e fannullona di oggi, che non stima conveniente inviare le proprie figliuole alla scuola di Stato, ma preferisce un ambiente ovattato e chiuso alla ondata di una nuova vita sociale.

Questa è la storia della degenerazione di questi istituti, per cui credo che realmente sarebbe cosa utile poter vedere da vicino sui documenti, sui dati concreti, sul numero degli iscritti, sulla figura sociale degli iscritti, di che cosa si tratta. Il problema che ha posto il nostro relatore è problema grave. In tanta carenza di fondi per l'educazione, noi dobbiamo evitare che anche una piccola parte sia destinata ad una educazione pseudo privilegiata, ad una educazione che non risponde alle nuove condizioni sociali. Io dico che è un disegno di legge di cattiva consistenza, tanto è vero che da un lato si preoccupa di diminuire le spese che il Tesoro deve affrontare per questi istituti, diminuendo le cattedre in organico e facendo assorbire dagli istituti stessi alcuni insegnamenti, e dall'altro mantiene queste scuole senza intervenire all'interno di esse.

Sono delle curiose scuole di Stato, che non sono scuole di Stato, che hanno amministrazione autonoma, in una condizione che noi dovremmo esaminare più da vicino. Dal punto di vista degli insegnamenti, questa diminuzione degli organici rappresenta un procedimento inverso di quello che noi sosteniamo per tutte le scuole d'Italia. Noi infatti chiediamo continuamente che siano sempre più numerose le cattedre in organico e qui invece esse vengono ridotte, ponendo naturalmente gli insegnanti in condizione di inferiorità. Dobbiamo anche esaminare il motivo dell'attribuzione a questi istituti di alcune spese, per insegnamenti che verrebbero affidati agli istituti stessi. Questo lo ha già detto il relatore, costituisce una violazione di diritti acquisiti di certi insegnanti ed una irregolarità all'interno della struttura delle scuole.

Ho fatto queste osservazioni molto sommarie e concludendo dico che il disegno di legge, per la mancanza di dati completi a nostra disposizione, ha bisogno di essere studiato con maggiore attenzione; propongo quindi il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Alcune osservazioni del senatore Banfi sono, come sempre, perspicue e convincenti. Dissento però da lui là dove egli afferma che gli alunni frequentano queste scuole, perchè non si vuole mandarli alle scuole di Stato, e ciò per mantenere una distanza

sociale. La ragione è spesso un'altra: si tratta di famiglie che vivono in centri in cui non ci sono scuole superiori e allora inviano le figliuole in questi educandati che offrono garanzia, anche dal punto di vista morale. Comune non si tratta più di scuole aristocratiche e questo bisogna dirlo chiaramente. Quanto al rinvio, non ho nessuna difficoltà.

NEGRONI, relatore. Io cercherò di raccogliere i dati che sono stati richiesti, ma mi sembra che la questione sia molto semplice. Riconosco a questi educandati il diritto di avere la scuola di Stato, ma quel che contesto è che lo Stato continui a pagare certe prestazioni che possono definirsi extra scolastiche. Io non mi oppongo a che gli educandati abbiano la scuola interna adeguata, secondo questo disegno di legge, agli orari ed alle materie di insegnamento delle scuole secondarie. È una scuola di Stato uguale a tutte le altre, aperta anche alle allieve esterne. Gli educandati hanno il vantaggio di averla in casa e per questo vantaggio offrono i locali.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È stato qui espresso un desiderio di più ampie informazioni: e io mi trovo nella condizione di non poterle dare subito, per cui penso sarebbe utile che potessimo riprendere l'argomento sulla base di una informazione più completa per tutti.

Desidero accennare solo che nella intenzione e nelle prospettive generali del Ministero della pubblica istruzione è previsto che istituti di questo genere, cioè convitti nazionali ed educandati, debbono avere un avvenire sulla base dell'articolo 34 della Costituzione, che prevede la scuola gratuita per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Quindi, distruggere od abbandonare istituzioni che possono avere un'utilità in avvenire proprio a vantaggio di questa nuova aristocrazia delle capacità, non mi sembrerebbe opportuno.

Data questa situazione, converrà andare adagio anche nello smobilitare la parte convitto. O abbiamo idee molto chiare sul modo di risolvere il problema o prima di distruggere questi strumenti che ancora possono essere utilizzati mi pare convenga pensarci meglio.

Comunque mi associo a coloro che hanno chiesto il rinvio della discussione, perchè l'argomento si possa riprendere sulla base di maggiori informazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla ripresa dei lavori del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte » (1262).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende in sostanza ad introdurre un emendamento alla legge 9 agosto 1954, n. 651, sulla classificazione delle scuole e degli istituti d'arte.

Quella legge, come i colleghi ricorderanno, classificò, stabilendo il relativo organico, un certo numero di scuole, le quali non avevano ancora una classificazione.

Naturalmente si è posto il problema della sistemazione del personale delle scuole stesse.

In particolare l'articolo 4 della citata legge così recita: « I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale dei ruoli transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente articolo 3, possono essere conferiti mediante concorso riservato a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso istituto, lodevolmente servizio da almeno 5 anni scolastici consecutivi », ecc.

In sostanza che cosa avverrebbe applicando questa norma? Tutti i posti di ruolo previsti nelle piante organiche verrebbero occupati dagli attuali insegnanti di ruolo; quelli che attualmente sono insegnanti di ruolo organico o dei ruoli transitori, che non potranno trovare posto saranno messi fuori, ma saranno considerati come personale in soprannumero o trattenuto in servizio, secondo determinate norme stabilite dall'articolo 3.

Quando tutto questo movimento sarà compiuto e rimarranno delle cattedre scoperte, queste verranno messe a concorso: saranno conferite mediante concorsi riservati a coloro che alla data del 30 settembre 1952 prestino servizio in detti istituti da almeno 5 anni scolastici con mansioni corrispondenti o affini al posto che è messo a concorso.

Questo è il tenore dell'articolo 4. Il presente disegno di legge, dal suo canto, è composto di due articoli. Dico subito che sul secondo articolo ci siamo intesi con il proponente nel senso di sopprimerlo.

L'articolo 1 del disegno di legge dice testualmente: « La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

I proponenti giustificano questa richiesta col fatto che la legge, votata nel 1954, ancora non ha avuto attuazione. Nel frattempo alcuni insegnanti, che non raggiungevano cinque anni di servizio al 30 settembre 1952, hanno maturato fino a 9 o 10 anni. Ora, conformandosi alla prassi, per cui queste norme vengono applicate da quando entra in vigore la legge, si propone che la data venga spostata. Che cosa comporta questo spostamento? La facoltà per altri insegnanti di essere ammessi ai concorsi riservati; quindi, non essere assunti in ruolo puramente e semplicemente, ma essere ammessi ai concorsi riservati a coloro che hanno avuto l'incarico per quella determinata materia o per materia affine per almeno cinque anni consecutivi, e che non abbiano maturato questi cinque anni alla data del 30 settembre 1952, ma alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 invece si riferisce agli insegnanti non di ruolo, per i quali vigono delle norme particolari; tra l'altro ricordo in pro-

posito la legge che abbiamo votato ieri, secondo cui vengono estese, in quanto applicabili, tutte le norme degli insegnanti non di ruolo delle scuole dello Stato, con determinati accorgimenti. Questo secondo articolo, che parla niente di meno che di concorso riservato ai non di ruolo, dovrebbe essere soppresso.

Per chi non è pratico di questo tipo particolare di scuole, può sembrare strano sentir parlare di concorsi riservati ai non di ruolo, ma le norme che fino a ieri vigevano per questo tipo di scuola sono tutte particolari, per cui si fanno concorsi speciali anche per i non di ruolo, anche per gli incaricati. Oggi invece avendo esteso, almeno come proposta votata da questa Commissione, a questi insegnanti le stesse prerogative che la legge Resta conferisce ai non di ruolo degli altri ordini di scuole, viene a cadere la opportunità dell'articolo 2. Perciò, d'accordo con il proponente e con la stessa categoria interessata, si è venuti nella determinazione di lasciar cadere questo articolo e di non parlare affatto dei non di ruolo.

Resta invece il primo articolo che parla dei posti di ruolo.

Mi pare di aver abbastanza chiarito la portata di questo articolo che verrebbe, ripeto ancora una volta, ad ammettere ai concorsi riservati per i posti di ruolo, che rimangono scoperti dopo aver messo a posto tutti gli insegnanti in soprannumero, quegli insegnanti che abbiano maturato i cinque anni consecutivi di lodevole servizio, con l'incarico nella stessa materia o in materie affini, non al 30 settembre 1952, ma alla data di entrata in vigore di questo provvedimento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io purtroppo debbo esprimere un parere negativo su questo provvedimento.

Il disegno di legge in esame intende recare alcuni emendamenti alla legge del 9 agosto 1954. Questa prevede che i posti di ruolo nelle scuole secondarie classificate e trasformate, che non possono essere conferiti a personale di ruolo ordinario e che non siano ricoperti da personale di ruolo speciale transitorio, possono essere conferiti in seguito a concorso riservato al personale che nella stessa scuola ab-

bia, alla data del 30 settembre 1952, prestato almeno 5 anni di continuativo e lodevole servizio con mansioni corrispondenti o affini a quelle previste nelle piante organiche.

Col disegno di legge in esame si dispone che la data del 30 settembre 1952, venga invece prorogata alla data di entrata in vigore di questo provvedimento stesso.

Il Ministero della pubblica istruzione, col consenso anche degli altri Ministeri interessati, fa presente che nello stabilire il termine originario si è tenuto conto che, alla data del 1° ottobre 1952, negli Istituti di istruzione artistica hanno assunto effettivo servizio gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori, cui è ugualmente consentito partecipare ai concorsi cennati, come se alla data del 30 settembre 1952 non avessero ancora compiuto il prescritto periodo di cinque anni di insegnamento. È sembrato quindi opportuno prescrivere un criterio di equa e rigorosa scelta del personale che dovrebbe beneficiare di una disposizione di carattere eccezionale, criterio che si è concretato nella fissazione del termine suddetto, in quanto è stato considerato sia il personale che alla data del 30 settembre 1952 abbia prestato per un periodo di cinque anni continuativo e lodevole servizio di incaricato, sia l'altro personale che non avendo raggiunto tale periodo di servizio sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori ed abbia dimostrato attitudini e capacità.

Questo per quello che si riferisce al primo articolo. Non insisto sul secondo articolo perché vedo che il relatore e il proponente si sono accordati per la sua soppressione.

CERMIGNANI. Mi pare che il riferimento che si fa alla data del 1952, in rapporto ai ruoli speciali transitori, non abbia fondamento, per il fatto che gli insegnanti dei ruoli speciali transitori entrano per effetto di quella legge. Questi invece sarebbero chiamati ad un regolare concorso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione è questa: si volle dare una sistemazione riferita a quel momento. Alcuni non hanno anni di servizio ma titoli per avere il posto; inoltre si è vo-

luto dare un riconoscimento a coloro che avessero già allora maturato un titolo particolare, con cinque anni di lodevole servizio.

L'obiezione nasce da questo, sostanzialmente: se ritardiamo il termine entro il quale possono essere raggiunti i cinque anni di servizio, evidentemente non aumentiamo i posti, ma estendiamo la possibilità di scelta, col rischio che alcuni che avevano già i titoli consolidati possano oggi essere scavalcati da altri.

CERMIGNANI. Ma agli effetti di quello che può guadagnare la scuola per l'allargamento di limiti, mi pare che dovremmo essere tutti quanti concordi; perchè se si verifica, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, la possibilità che la scelta cada su un numero maggiore di insegnanti, che potrebbero avere diritto a partecipare a questo concorso, io penso che faremmo l'interesse della scuola e solo indirettamente l'interesse di quelli che potrebbero rientrare nella cerchia allargata di concorrenti.

Non bisogna dimenticare che si tratta di un concorso: mi pare, quindi, che non si determini alcun danno per coloro che potevano avere delle posizioni precostituite.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il danno si reca in certo senso, perchè allora si era ritenuto di dare quella sistemazione, probabilmente sulla base di un calcolo fatto in rapporto al numero di coloro che avevano maturati i cinque anni al 30 settembre 1952. L'intervento di oggi evidentemente sconvolge la sistemazione che si era praticamente già data in questo settore.

CERMIGNANI. Non mi pare, perchè quelli che allora avevano maturato i 5 anni, hanno poi maturato altri anni di insegnamento.

Poco male se saranno immessi anche altri. Prevedo comunque che saranno pochi, perchè in questi istituti gli organici non sono tali da far presumere che sia grande il numero degli insegnanti.

Concludendo, vorrei pregare vivamente la Commissione di approvare il disegno di legge.

Anche se giova a pochi, per lo meno ha un valore psicologico, dà una certa serenità, una

certa tranquillità, bene o male, a quelli che stanno nella scuola da vari anni. Poi in fondo non si regala niente, perchè gli interessati dovranno partecipare ad un concorso.

NEGRONI, *relatore*. Comprendo che quelli che hanno maturato i cinque anni al 30 settembre 1952 si risentano, dicendo che questo concorso era riservato a loro; però siccome nel calcolo dei titoli viene dato molto peso agli anni di servizio prestati, credo che difficilmente avverranno variazioni a danno dei buoni insegnanti.

Concludendo, concordo con quanto ha detto il senatore Cermignani, che in definitiva la scuola verrà a guadagnare, poichè non ci saranno elementi di valore che possano essere messi fuori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

La data del 30 settembre 1952, prevista dal 1° e dal 2° comma dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 4 della legge riferita nel precedente articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il personale che abbia maturato l'anzianità richiesta in un posto per incarico, con funzioni proprie di insegnante o di capo d'arte, è ammesso al concorso riservato relativo al posto medesimo ».

Di questo articolo l'onorevole relatore ha proposto la soppressione.

CERMIGNANI. Mi dichiaro d'accordo sulla soppressione.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)77^a SEDUTA (20 luglio 1956)

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo anche io sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, che, in seguito all'emendamento

to testè approvato, risulta composto di un articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.